

COMUNE DI NAGO TORBOLE

Provincia di Trento

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

ART. 175 E 193 DEL D.LGS 18.08.2000 N. 267 E S.M.

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 – 2026

FINALIZZATA ALLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO.

* * *

*Il sottoscritto dott. William Bonomi, con studio in Pinzolo (TN), Via Miliani n. 11/c, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di NAGO TORBOLE:
preso atto*

- *della proposta di cui in oggetto da sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale;*
- *che con deliberazione della Giunta Comunale n. 94 di data 27.09.2023, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025;*
- *che con deliberazione del Consiglio comunale, immediatamente eseguibile, n. 29 di data 29.11.2023 è stato approvato il Documento unico di programmazione 2024-2026;*
- *che con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 di data 29.11.2023, esecutiva a far data dal 15.12.2023, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e la nota integrativa (Bilancio armonizzato di cui all'Allegato 9 del D.Lgs. 118/2001);*
- *che con deliberazione della Giunta comunale n. 140 i data 19.12.2023, immediatamente eseguibile, è stato approvato il P.E.G. (Piano esecutivo di gestione) per l'esercizio finanziario 2024-2026 ai sensi dell'art. 169 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.;*
- *che con delibera consiliare n. 4 di data 17.04.2024, immediatamente eseguibile, è stato approvato il rendiconto finale della gestione anno 2023;*

- visto l'art. 175 comma 8, il quale prevede che “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;
- visto l'art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- esaminata la presente variazione al bilancio di previsione finanziario che incide in parte corrente e in conto capitale e comporta modifiche del DUP 2024-2026;
- considerato che con la presente proposta di variazione di bilancio non si altera il pareggio finanziario complessivo e vengono rispettati gli equilibri di parte corrente e di parte capitale di cui gli art. 162 e 193 del D.lgs. 267/2000 e s.m.;
- visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con la L.R. 03 maggio 2018 n. 2;
- vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”;

- visto che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- visto l'art. 175 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater, e comma 3 il quale stabilisce che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le tipologie di variazione appositamente elencate;
- visto l'art. 186, del D. Lgs. n. 267/2000 in base al quale il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso;
- visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- visti lo Statuto comunale e il Regolamento di contabilità vigenti;
- visto che considerato:
- che il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni: - l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio; - l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare;
- che il responsabile del Servizio Finanziario, sulla base delle segnalazioni pervenute dal Segretario comunale e dai Responsabili dei singoli servizi, attesta l'inesistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa.

- che è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato;
- che è stato verificato l'attuale stanziamento al Fondo di Riserva e che lo stesso in relazione alle possibili spese impreviste fino alla fine dell'anno è stato ritenuto adeguato; così come è stato ritenuto adeguato il fondo di Riserva di cassa;
- vista e analizzata la proposta di deliberazione avente carattere d'urgenza da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale comprensiva degli allegati Allegato A), Allegato B) e Allegato C);
- visti i pareri favorevoli sulla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere sulla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi economico-finanziari; considerato:
- che la variazione in argomento non pregiudica il rispetto dell'equilibrio economico e il pareggio finanziario nel rispetto della normativa vigente,
- che la variazione pareggia e viene quindi rispettato l'equilibrio di bilancio come risulta dai dati di competenza sinteticamente di seguito esposti:

	Esercizio		
	2024	2025	2026
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE applicato (A)	€ 291.000,00		
Maggiori entrate	€ 318.494,00	€ 62.200,00	€ 62.200,00
Minori entrate	-€ 2.673,00	€ -	€ -
TOTALE VARIAZIONE ENTRATE	€ 606.821,00	€ 62.200,00	€ 62.200,00
Maggiori spese	€ 612.994,00	€ 62.200,00	€ 62.200,00
Minori spese	-€ 6.173,00	€ -	€ -
TOTALE VARIAZIONE SPESE	€ 606.821,00	€ 62.200,00	€ 62.200,00
TOTALE SQUILIBRIO	€ -	€ -	€ -

La voce avanzo di amministrazione non vincolato applicato è di € 291.000;

cioè premesso, visto e considerato il Revisore dei Conti

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

*in ordine all'adozione della deliberazione del **Consiglio Comunale di NAGO***

TORBOLE con oggetto "Art. 175 e 193 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.

***Variazione al bilancio di previsione 2024 – 2026 finalizzata alla salvaguardia
degli equilibri di bilancio.”.***

Addì, 26 giugno 2024.

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. William Bonomi